



COMUNE DI VICCHIO

**REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI
COMUNI DEL TERRITORIO**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 30/06/2025

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - I cittadini attivi

Art. 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 6 - Disposizioni generali

Art. 7 – Patti per le collaborazioni ordinarie di Amministrazione Condivisa

Art. 8– Patti di collaborazione complessi di Amministrazione condivisa.

CAPO III - Amministrazione condivisa di immobili e spazi pubblici.

Art. 9 – Azioni e interventi di amministrazione condivisa su immobili e spazi pubblici.

CAPO IV - Formazione, informazione, educazione.

Art. 10 - Finalità della formazione

Art. 11 - Il ruolo delle scuole

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 12 – Esenzioni e agevolazioni in materia di tributi locali

Art. 13 - Affiancamento nella progettazione

Art. 14 - Forme di riconoscimento e sostegno per le azioni realizzate

CAPO VI - Comunicazione, informazione, trasparenza e valutazione Art. 15 - Comunicazione collaborativa

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 16 - Prevenzione dei rischi

Art. 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 - Clausole interpretative

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto del Comune di Vicchio, disciplina le forme di collaborazione con i cittadini per l'Amministrazione condivisa come definita all'art 2, e quindi la cura, la rigenerazione, il recupero, la manutenzione, abbellimento e la valorizzazione dei beni comuni del territorio, dando attuazione agli artt. 2, 3 comma.2, 118 c.4, art. 114 comma 2 e art. 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano ai casi di collaborazione tra cittadini attivi e Comune di Vicchio realizzati, a seguito di autonoma iniziativa di questi o in esito a proposte dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Comune di Vicchio si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa ex L. 241/1990 art. 1 comma 1-bis fatti salvi i casi in cui siano accertate violazioni di norme di legge, del presente regolamento e del patto di collaborazione sottoscritto.
4. Restano ferme, distinte e compatibili dalla materia oggetto del presente regolamento le norme regolamentari del Comune che disciplinano, le concessioni, locazioni e alienazioni del Patrimonio Immobiliare di proprietà comunale, l'erogazione di contributi ad associazioni ed altri enti senza fini di lucro e la concessione di benefici economici e strumentali assegnati a qualunque titolo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) Amministrazione condivisa: la collaborazione tra cittadini e Comune di Vicchio per la cura, la manutenzione, il recupero, la valorizzazione, l'abbellimento, rigenerazione, gestione condivisa e dei beni comuni del territorio materiali e immateriali che, attuando il principio Costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118 c. 4 Cost., consente a cittadini e Amministrazione Comunale, nell'interesse generale, di condividere su un piano paritarie risorse e responsabilità.
 - b) Beni comuni: i beni, materiali, immateriali e digitali, siano essi pubblici e privati, che i cittadini e l'amministrazione comunale riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'Amministrazione Comunale e il proprietario ove privato, la responsabilità della loro cura, gestione condivisa e rigenerazione.
 - c) Comune o Amministrazione: il Comune di Vicchio nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - d) Cittadini attivi: tutti i soggetti singoli o costituiti in forme associative quali, a titolo esemplificativo, associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, organi di partecipazione democratica e popolare di cui all'art.8 del TUEL, organizzazioni e realtà di volontariato riconducibili all'area del "Terzo Settore" (o settore No profit), anche di natura imprenditoriale e/o a vocazione sociale nonché istituti scolastici di ogni ordine e grado e consulte, che si attivano per l'amministrazione condivisa dei beni comuni del territorio ai sensi del presente regolamento. I cittadini attivi con caratteristiche imprenditoriali o professionali non devono ricavare vantaggi economici diretti o esclusivi a seguito dell'attività sui beni comuni e della sottoscrizione di patti di collaborazione.

d-1) I cittadini attivi possono comunque svolgere attività di amministrazione condivisa avente ad oggetto beni comuni del territorio immateriali quali ad esempio progettazione e proposta di semplici applicativi informatici per la comunicazione o informazione di attività di interesse collettivo, progettazioni di programmi di gestione o di amministrazione di beni comuni, modalità di rilevazione e monitoraggio dello stato del territorio con particolare riferimento ai beni comuni, etc.”

e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni del territorio a condizione che non si configuri come attività sussidiaria e non sostitutiva di servizi e funzioni che debbano essere garantiti dal Comune. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad un avviso reso noto dal Comune in forma pubblica.

f) Patto di collaborazione: l'accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono, concordano e condividono, su basi paritetiche, l'ambito e le modalità degli interventi, come definiti dal presente regolamento. Ai sensi della L. regione Toscana n. 71/2020 art. 8 c. 6, il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e, ove ne ricorrano le condizioni, si applica l'articolo 11 della medesima l. 241/1990.

g) Interventi di cura condivisa: interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni del territorio per garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità da parte della comunità.

h) Rigenerazione: interventi di rivitalizzazione, recupero, trasformazione, innovazione e valorizzazione dei beni comuni del territorio.

i) Gestione condivisa: interventi svolti dai cittadini attivi d'intesa o congiuntamente all'Amministrazione Comunale, finalizzati a garantire fruibilità, efficacia e sostenibilità, anche economica, degli interventi di amministrazione condivisa effettuati sui beni comuni, con caratteri d'inclusività, e continuità, temporaneamente definita.

l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

m) Rete civica: lo spazio su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione, promozione e conoscenza dell'Amministrazione condivisa nel territorio comunale.

Art. 3 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione, stabilita sul principio fondamentale della pariteticità tra Amministrazione Comunale ed i cittadini attivi, si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità comuni di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità di opportunità di collaborazione, proposte pervenute, forme di sostegno assegnate, decisioni assunte, risultati ottenuti e valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale delle relazioni reciproche, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano presentare proposte e aggregarsi alle attività e comunque fruire dei beni comuni, senza discriminazione alcuna di genere, origine, cittadinanza, disabilità, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale.

e) Sostenibilità: l'Amministrazione verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non comporti oneri superiori ai benefici o alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali del contesto locale nonché sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, gli adempimenti amministrativi e istruttori necessari, le garanzie e gli standard di qualità richiesti, le risorse previste, lo svolgimento degli interventi di collaborazione per l'attuazione della proposta.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Comune sono adeguate alle rispettive esigenze e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e dei soggetti al cui benessere questo è funzionale.

h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto delle specifiche procedure previste dalla legge promuovendo tuttavia flessibilità e semplicità nella relazione purché nel rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

i) Autonomia civica: il Comune riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione nell'ambito dell'amministrazione condivisa.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. Gli interventi di "Amministrazione Condivisa", intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e strumenti per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini singoli possono svolgere interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni secondo le modalità definite e disposte con il presente regolamento.

3. Le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento agiscono nei rapporti con il Comune, in rappresentanza del soggetto proponente.

4. Sono in ogni caso a carico del proponente rappresentante dei cittadini attivi, come definiti all'art. 2 lett. d) e dei cittadini singoli, le responsabilità per le attività da essi svolte e stabilite con il patto di collaborazione.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione riconosce e valorizza gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto essi contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

2. Il patto è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni.

3. Il contenuto del patto varia in relazione alla materia, al grado di complessità, alla particolarità degli interventi concordati, alla durata della collaborazione. Il patto, in linea generale ed a titolo meramente esplicativo e non esaustivo definisce:

- a) il bene comune oggetto di amministrazione condivisa;
- b) gli obiettivi e finalità perseguiti;
- c) la tipologia dell'intervento di amministrazione condivisa;
- d) la durata della collaborazione, le eventuali cause di sospensione, di conclusione anticipata della stessa o di proroga;
- e) le modalità ed i limiti delle azioni e degli interventi, il cronoprogramma, la definizione degli strumenti di coordinamento, governo e partecipazione, il ruolo ed il reciproco impegno dei soggetti coinvolti;
- f) la fruizione collettiva e non esclusiva dei beni comuni del territorio;
- g) le modalità, i tempi e la durata della consegna del bene;
- h) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 12, tra cui l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi;
- i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, delle risorse utilizzate (entrate e uscite debitamente documentate) e dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini attivi e Amministrazione Comunale;
- j) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto ritenuto necessario e rilevante;
- k) la responsabilità per danni occorsi a persone o cose, compreso il bene comune oggetto di amministrazione condivisa, conseguenti agli interventi proposti e concordati;
- l) le coperture assicurative, le modalità di controllo e verifica degli impegni assunti;
- m) le conseguenze della mancata o parziale realizzazione degli interventi concordati,

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 6 - Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione tra Comune e cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente, in attuazione dei principi contenuti nell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- garantire il necessario coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e tra i diversi settori del Comune;

- offrire e favorire al meglio l'accessibilità ai "Cittadini attivi", nel loro rapporto con l'Amministrazione fornendo informazioni e supporto.

2. Al fine di, semplificare la relazione ed il rapporto con i cittadini attivi, coordinare le proposte di collaborazione, favorire l'attuazione dei patti di collaborazione, è individuata la "struttura o ufficio" (da ora innanzi ufficio) per il presidio, coordinamento e supporto nell'ambito del procedimento di amministrazione condivisa secondo le indicazioni ed i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. È istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare e intersettoriale, coordinato dall'ufficio di cui al precedente comma, a supporto degli uffici cui compete la gestione del bene oggetto dell'istanza di amministrazione condivisa, per favorire e consentire l'applicazione del presente regolamento.

4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono sempre

ricevere il consenso del Comune, essere disciplinate con il patto di collaborazione e conformi comunque al presente Regolamento.

5. Le proposte ed i patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica, nella sezione dedicata ai “beni comuni” al fine di garantire la trasparenza, favorire la diffusione delle buone pratiche e promuovere tra i cittadini la conoscenza dei percorsi e risultati raggiunti nell'ambito dell'amministrazione condivisa.

6. I cittadini attivi, singoli, possono svolgere attività su beni comuni del territorio esclusivamente a titolo personale non in concorso sullo stesso bene comune, con altri cittadini singoli.

Art. 7 - Patti di Collaborazione ordinari di Amministrazione condivisa

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio di cui all'art 6 c.2, viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie aventi ad oggetto, in linea generale, i beni comuni materiali e immateriali, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della ridotta complessità operativa e attuatoria, della modesta entità, della possibilità di predefinire presupposti, attività, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione. Tale elenco può essere successivamente aggiornato o integrato con determina dirigenziale tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento normativo o comunque degli usi e sensibilità socioeconomiche, della realtà e peculiarità locali, in base alle esperienze maturate, nell'ambito di processi partecipativi o anche a seguito di segnalazioni e proposte avanzate autonomamente dai cittadini e favorevolmente accolte dal Comune.

2. La deliberazione individua lo schema tipo di patto di collaborazione, le categorie e tipologie di beni comuni materiali e immateriali, che possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinaria e approva le linee di indirizzo per l'Amministrazione condivisa, le modalità di presentazione delle proposte. La delibera stabilisce che i settori competenti per la materia oggetto della proposta o per la gestione del bene, sono preposti a concordare, redigere e sottoscrivere il patto di collaborazione senza che sia necessaria successiva ulteriore approvazione da parte dell'organo esecutivo.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le più frequenti collaborazioni ordinarie di modesta entità, difficoltà e impegno che i cittadini attivi possono realizzare sono: cura e pulizia di piccoli giardini e arredi, aiuole, piazze, imbiancatura e interventi di piccola manutenzione ordinaria, piedi a terra, di locali, giardinaggio, decorazioni e simili, rimozione di graffiti da luoghi pubblici ove non interessino beni sottoposti a tutela in quanto beni culturali (ex D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), attività di monitoraggio del territorio e segnalazioni su problematiche varie ai fini della tutela del decoro e della reciproca convivenza in luoghi di generale frequentazione, iniziative per favorire la socializzazione e la promozione di un determinato contesto urbano.

4. I cittadini attivi possono richiedere e proporre di aderire al patto di collaborazione ordinaria avvalendosi di specifica modulistica di orientamento disponibile sulla Rete Civica.

5. Il dirigente ovvero il responsabile del settore cui compete la gestione del bene oggetto della proposta di amministrazione condivisa, ricevuta l'istanza tramite l'ufficio di cui all'art 6 comma 2 e il relativo parere unitamente a un preliminare schema di patto, verificatane la fattibilità tecnica, eventualmente in accordo con altri uffici cointeressati, predispone il definitivo patto di collaborazione e lo sottoscrive, unitamente al referente dei cittadini attivi.

6. Per ogni tipologia di proposta, qualora non sussistano le condizioni per procedere, il dirigente competente per materia lo comunica, entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento, al proponente indicandone le motivazioni o chiedendo informazioni o elementi integrativi.

6-bis. Ove siano presentate da parte di soggetti diversi proposte di collaborazione per patti ordinari o complessi aventi ad oggetto un medesimo bene comune, è avviato un confronto tra i proponenti per verificare la

possibilità di concordare e condividere una proposta unitaria. In caso di esito negativo e di sostanziali equivalenti caratteristiche e condizioni delle proposte, l'Amministrazione si riserva il diritto di scegliere la proposta ritenuta migliore in relazione alla fattibilità delle stesse, alle forme di sostegno richieste all'amministrazione, agli obiettivi e finalità previsti.

7. Fatte salve le altre previsioni di cui al presente regolamento, tenuto conto delle esperienze avviate, sono altresì considerate collaborazioni ordinarie di amministrazione condivisa su beni comuni le iniziative di collaborazione in ambito scolastico, attivate sulle rispettive strutture direttamente dal dirigente scolastico responsabile della struttura medesima. Per tali collaborazioni è comunque richiesto, dallo stesso dirigente, il nulla osta al settore di riferimento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Patti di collaborazione complessi di Amministrazione condivisa.

1. I patti di collaborazione complessi conseguono a proposte di collaborazione da parte dei cittadini attivi, che riguardino spazi e beni comuni materiali (ma anche immateriali) con caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, che comportino attività innovative, eterogenee e/o di particolare complessità, intersettoriali, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione, volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo e comunque per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. L'ufficio di cui all'art. 6 c.2, ricevuta la dettagliata proposta da parte dei cittadini attivi, la pubblica per 15 (quindici) giorni sulla Rete Civica, effettua una preliminare istruttoria e verifica della coerenza con il presente regolamento, valuta gli interventi da attuare sul bene comune, avvalendosi, se necessario, del supporto del gruppo di lavoro multidisciplinare o dell'ufficio competente per materia. Nel caso di esito positivo della verifica, l'ufficio trasmette l'istanza, il preventivo schema di patto di collaborazione ed il relativo parere, al dirigente cui compete la gestione del bene oggetto della proposta, per la verifica della fattibilità tecnica, della sostenibilità economica e per la stesura definitiva del patto di collaborazione d'intesa con il proponente. Lo schema di patto di collaborazione complesso è quindi sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

2-bis. Il dirigente, qualora ritenga non sussistano le condizioni per la stipula del patto di collaborazione informa il proponente comunicando, entro 30 gg., le ragioni del non accoglimento della proposta, indicandone le motivazioni o chiedendo informazioni o elementi integrativi.

3. Il Comune, a seguito di ricognizione e valutazione effettuata dai propri uffici, anche nell'ambito di processi partecipativi, e tenuto conto delle segnalazioni o proposte di cui al comma 1, individua ed approva con delibera di Giunta Comunale l'elenco dei beni comuni che, nel rispetto delle norme di riferimento e di quanto stabilito in materia di tutela dei beni culturali (ex D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.), possono essere oggetto di intervento di amministrazione condivisa con patti di collaborazione complessi indicandone, in linea generale, finalità, obiettivi, tipologia delle attività. L'elenco o anche la singola proposta sono preventivamente pubblicati sulla Rete Civica per 15 gg. al fine di garantire trasparenza e imparzialità, consentendo la presentazione, da parte di tutti gli interessati, di proposte di collaborazione.

4. Nello stesso termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, possono essere presentati, oltre ad ulteriori proposte aggiuntive suggerimenti, osservazioni, o contributi idonei a far emergere eventuali elementi migliorativi o effetti pregiudizievoli di controinteressati.

6. La valutazione finale delle proposte pervenute in esito all'avviso di cui al comma 3 viene poi effettuata, dall'ufficio di cui all'art.6 c.2 d'intesa con l'ufficio cui compete la gestione del bene oggetto dell'istanza di amministrazione condivisa anche avvalendosi del gruppo interdipartimentale e, ove ritenuto necessario o comunque opportuno in relazione a proposte complessivamente idonee, può avviare un confronto, tra quelle pervenute e ove queste siano riferite ad un medesimo intervento, finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa congiuntamente da parte degli stessi entro un termine massimo di 15 giorni.

7. Ove da parte dei proponenti non si determinino, nel termine di cui al precedente comma, le condizioni per giungere ad una proposta congiunta e condivisa, l'ufficio competente effettuerà una valutazione comparativa delle proposte pervenute tenuto conto dei principi di cui all'art. 3. Ove da tale comparazione risultino sostanziali equivalenti caratteristiche e condizioni delle proposte l'Amministrazione si riserva il diritto di scegliere la proposta ritenuta migliore in relazione alla fattibilità delle stesse, alle forme di sostegno richieste all'amministrazione, agli obiettivi e finalità previsti.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, e di quanto previsto al comma 7 Si applica la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Il patto di collaborazione complesso, è sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale per la successiva sottoscrizione da parte del dirigente competente unitamente al rappresentante dei cittadini attivi di cui all'art 2.

CAPO III Amministrazione condivisa su immobili e spazi pubblici

Art. 9 - Azioni e interventi di amministrazione condivisa su immobili e spazi pubblici.

1. Le azioni e gli interventi su immobili e spazi pubblici sono quelli previsti nei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti complessi che prefigurano la manutenzione, la rigenerazione, la riqualificazione di beni immobili sono inviate all'Amministrazione Comunale corredate dalla documentazione idonea a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare, in particolare, a titolo indicativo: relazione illustrativa, programma di manutenzione o comunque dei lavori, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi, piano economico finanziario (preventivo delle entrate e delle spese), valutazione degli aspetti correlati alla sicurezza (attività e precauzioni per evitare incidenti a cose e persone).
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione o rigenerazione di beni immobili, nei limiti di cui alle previsioni e finalità del presente regolamento e della vigente normativa.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, per l'esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. I progetti e le proposte inerenti interventi su beni comuni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, le prescrizioni o suggerimenti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili e di salvaguardia del carattere artistico, storico, dell'aspetto e decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa successiva alla rigenerazione, recupero, manutenzione cura, così come per attività di beni comuni immateriali, possono prevedere l'uso a titolo non oneroso del "bene comune" da parte di cittadini attivi comunque finalizzato alla fruibilità della comunità ed a titolo non esclusivo.
8. La durata delle attività concordate è stabilita tra le parti nell'ambito del patto di collaborazione.

9. Il Comune può promuovere e favorire patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di amministrazione condivisa su immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, previa formale preliminare acquisizione del consenso di questi ultimi da esprimersi, salvo altre modalità comunque giuridicamente valide, al momento della formale sottoscrizione del patto tra cittadini attivi e proprietari.

CAPO IV - Formazione, informazione, educazione.

Art. 10 - Finalità della formazione.

1. Il Comune riconosce la formazione e l'informazione come strumenti capaci di favorire, consentire, orientare e sostenere le azioni da realizzare nell'ambito della collaborazione tra cittadini e Amministrazione, in occasione di cambiamenti importanti che implicano mutamenti procedurali e culturali, normativi, scientifici.

2. La formazione e l'informazione sono rivolte ai cittadini attivi, ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 11 - Il ruolo delle scuole.

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni, per facilitare il contestuale avvicinamento e consolidamento del rapporto tra le giovani generazioni e le Istituzioni democratiche, la realtà sociale ed economica del territorio, favorendo la conoscenza della storia della propria Città e delle tradizioni locali.

2. Il Comune promuove e favorisce la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 12 - Esenzioni e agevolazioni in materia di tributi locali

1. Nel caso in cui la gestione del patto di collaborazione preveda l'occupazione del suolo pubblico, questa non comporterà il pagamento di eventuali tariffe o canoni, a condizione che l'occupazione sia strettamente funzionale alla realizzazione delle attività previste dal patto stesso

2. Le attività svolte nell'ambito di manifestazioni che esulano dal patto di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico avranno un abbattimento del 80% del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria determinato ai sensi dell'Art. 30 del Regolamento del Canone Unico del Comune di Vicchio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/04/2021

3. Agli effetti delle agevolazioni per l'applicazione della tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico, non costituiscono esercizio di attività commerciale, le raccolte pubbliche di fondi svolte in ambito dei patti di collaborazione, per le finalità, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Affiancamento nella progettazione

1. Ferma restando la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi nella realizzazione delle azioni e degli interventi di cui al presente regolamento, qualora la proposta abbia ad oggetto azioni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla

realizzazione della proposta, **compatibilmente** con le esigenze organizzative ed i programmi di attività e lavoro degli uffici.

Art. 14 - Forme di riconoscimento e sostegno per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi così da promuovere le attività di Amministrazione condivisa dei beni comuni, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti e mezzi informativi del Comune (Rete civica, comunicati istituzionali etc.).

1-bis Eventuali targhe riconducibili al patto di collaborazione, al ruolo dei cittadini attivi nella cura del bene comune dovranno avere dimensioni e collocazione stabilite con gli uffici competenti che non siano, ad esempio, di ostacolo alcuno alla circolazione veicolare e pedonale

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo e promozione della diffusione delle pratiche di amministrazione condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione Comunale, può favorire il riconoscimento di vantaggi, collaborazioni e sostegni anche economici (crowdfunding) offerti dai privati a favore dei cittadini attivi.

4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni del territorio che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo della diffusione delle buone pratiche e di stimolo alla cura dei beni comuni e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere, subordinatamente alla disponibilità economico finanziarie del Comune, l'attribuzione di misure di sostegno a favore dei cittadini attivi, quali:

a) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;

b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;

c) la disponibilità a titolo non oneroso di locali, beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste con il patto di collaborazione e per il periodo di durata dello stesso.

5. Il Comune può agevolare le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le attività concordate purché sia garantita trasparenza sulle risorse raccolte e sull'utilizzo di questo tramite:

a) la possibilità di utilizzare, con modalità concordate nel patto, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta di donazioni attraverso l'utilizzo della sezione della rete civica dedicata ai Beni Comuni.

6. Fatte salve le ordinarie forme di autorizzazione previste per la realizzazione di eventi e manifestazioni aperte alla partecipazione del pubblico, i piccoli eventi sociali, culturali e sportivi realizzati dai soggetti civici, che non necessitano di licenza di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, sono autorizzati, indipendentemente dalla durata, tramite la presentazione di semplice comunicazione all'ufficio competente a condizione che nel patto di collaborazione ne vengano preliminarmente determinate le caratteristiche generali nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- a) prevedere lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività, a titolo indicativo e non esaustivo, quali laboratori artistici per adulti e bambini, corsi d'arte con finalità educativa e divulgativa che non si configurino come realizzazione di spettacoli, workshop letterari, esposizioni di opere dell'ingegno a carattere creativo, proiezioni di video a scopo divulgativo/educativo/culturale, tavolate conviviali, ascolti musicali guidati, a scopo didattico e illustrativo, purché non configurino attività di pubblico spettacolo;
- b) presenza di un massimo di 200 partecipanti;
- c) non prevedere l'allestimento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, di attrezzature elettriche e di amplificazione sonora. È consentito il posizionamento di arredi di modesta portata strutturale, il cui montaggio non richieda l'intervento di specifiche professionalità né il rilascio di attestazioni tecniche di conformità di impianti o di corretto montaggio;
- d) possibilità di effettuare musica dal vivo.

CAPO VI - Comunicazione, informazione, trasparenza e valutazione

Art. 15 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire, nella massima trasparenza, il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione e informazione a sua disposizione per informare sulle attività e proposte di Amministrazione Condivisa e quindi sulle finalità ed obiettivi di cui al presente regolamento, sulle opportunità e modalità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione e valorizzazione dei beni comuni del territorio per un più ampio utilizzo di questi da parte della Comunità.

2. Il Comune riconosce nella Rete Civica il luogo naturale per instaurare e far crescere con i cittadini il rapporto di collaborazione tra la stessa Amministrazione Comunale, e le Istituzioni in genere.

3. Il rapporto di comunicazione collaborativa Comune/cittadini attivi mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti, le esperienze e gli ambiti di intervento di amministrazione condivisa dei beni comuni, facilitando i cittadini interessati nell'individuazione delle situazioni per cui attivarsi attraverso la conoscenza delle buone pratiche.
- d) consentire la valutazione e verifica dei risultati conseguiti.

4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili **compatibilmente** con le risorse, i programmi e le proprie esigenze organizzative la rete civica per comunicare e fare proposte,

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 16 - Prevenzione dei rischi

1. Al proponente sono fornite, con il patto di collaborazione, sulla base delle verifiche effettuate, informazioni sui pericoli esistenti negli ambienti di proprietà comunale in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni

comuni del territorio e quindi sulle prescrizioni e misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. Il firmatario assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantirne il rispetto.

2. Limitatamente ai soggetti singoli rientranti nella Cittadinanza attiva che in via continuativa prestano a titolo gratuito la propria attività rientrante nelle finalità del patto di collaborazione e che risultano nell'Elenco dei nominativi istituito nello stesso patto - le coperture assicurative di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCT) per i rischi derivanti dall'espletamento degli interventi di cura e rigenerazione oggetto del patto di cui sopra verranno prestate dal Comune mediante apposita estensione delle proprie polizze assicurative RCT

3. Il patto di collaborazione, in linea generale, può prevedere che siano stipulate da parte del proponente, coperture assicurative a tutela dei volontari contro gli infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso terzi nello svolgimento dell'attività di Amministrazione condivisa dei beni comuni secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

4. Il Comune favorisce l'attività dei cittadini attivi impegnati nell'attuazione dei patti di collaborazione anche attraverso l'eventuale stipula di convenzioni quadro con operatori riconosciuti e qualificati nel campo assicurativo e della formazione in materia di sicurezza, che prevedano la possibilità di attivare coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

5. Il Comune, vista la delibera N. 26/SEZAUT/2017/QMIG emessa dalla Corte dei conti sezione autonomie, in ordine alla possibilità per gli enti locali di stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di cittadini singoli volontari, può prevedere risorse per la copertura di tali oneri. La stipula di contratti di assicurazione di cui al presente comma potrà non essere attivata in presenza di attività che risultino essere equiparabili alle consuete attività quotidianamente svolte dai cittadini quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rimozione di foglie e erbe infestanti da piccole aiuole, alberi o essenze floreali non utilizzando strumenti da taglio; annaffiatura/irrigazione manuale con secchi e annaffiatoi; monitoraggio del territorio e segnalazione agli uffici comunali competenti; diserbo manuale delle formelle; controllo delle piante e dei "tutori" di crescita.

6. In relazione ed in funzione delle attività previste e dei rischi o pericoli da esse derivanti il proponente e sottoscrittore del patto di collaborazione avrà cura di utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nel patto di collaborazione oltre ad attenersi o assicurarsi che i volontari prendano visione e si attengano alle modalità di utilizzo di strumenti, materiali ed attrezzi indicate nelle schede, manuali ed etichette apposte sugli stessi.

Art. 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le attività di Amministrazione Condivisa dei beni comuni del territorio concordati tra l'Amministrazione e i cittadini attivi e pertanto le connesse e conseguenti responsabilità.

2. I cittadini attivi rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio dell'attività prevista nei patti di collaborazione.

3. Il legale rappresentante o il referente dei cittadini attivi che sottoscrive il patto di collaborazione assume, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custode e consegnatario dei beni stessi, limitatamente ai periodi durante i quali si svolgono le attività previste con il patto di collaborazione ed espressamente indicati in esso, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa a riguardo, dell'attività svolta da questi e dai soggetti da esso rappresentati che sono svolte spontaneamente, a titolo volontario e gratuito.

4. il Comune è escluso da ogni responsabilità per responsabilità civile verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati per colpa o dolo, a persone o cose, dal consegnatario del bene nell'esercizio delle attività previste nei patti di collaborazione nell'ambito delle attività di amministrazione condivisa.

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 18 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate, da tutti gli uffici comunali, nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni del territorio.

2. In caso insorgano controversie, i firmatari del patto di collaborazione designano i componenti del Comitato di conciliazione composto da tre soggetti di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo, al quale possono rivolgersi oltre ai sottoscrittori del patto anche soggetti terzi cointeressati dal "patto" medesimo.

3. Il comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

4. In caso di non soluzione della controversia le parti potranno comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

2. Nelle more della eventuale completa e definitiva applicazione del regolamento e di ogni disposizione di carattere procedimentale o organizzativo non ancora operante, i cittadini attivi, così come definiti all'art. 2, possono presentare proposte per l'Amministrazione Condivisa di beni comuni.

3. Annualmente l'ufficio di cui all'art 6 comma 2 predispone una sintetica scheda sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, evidenziando le eventuali difficoltà o problematiche applicative riscontrate al fine di individuare le modifiche o gli adeguamenti necessari da apportare al presente regolamento. La relazione è successivamente trasmessa dal Sindaco al Presidente del Consiglio per il conseguente inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.